



il Patronato della CGIL

Inca Cgil Nazionale

Area delle politiche dei diritti e del benessere

Roma, 03/11/2021

Prot. 341

Allegati n. 3

Ai Coordinatori Regionali INCA
Ai Direttori Comprensoriali INCA
Agli Uffici INCA all'Estero
Agli Uffici Zona INCA
Al Dipartimento Previdenza CGIL
LORO SEDI

Oggetto: "Ampliamento delle attività che comportano l'obbligo di assicurazione al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) per effetto del decreto legge 73/2021 (c.d. "Decreto Sostegni bis"), convertito, con modificazioni dalla legge 106/2021. Istruzioni operative"- Circolare Inps 20 ottobre 2021 n.155 –

Care compagne e cari compagni,

con la circolare 20 ottobre 2021 n.155 l'Inps **illustra le novità normative** - introdotte con l'art.66, al comma 17, lettera b), punto 2 del D.L. 73/2021 convertito, con modificazioni dalla legge 106/2021 (vedi Circolare Inca Prot.252 del 28/07/2021) - **relative all'ampliamento delle attività che comportano l'obbligo assicurativo al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS). Fornisce chiarimenti rispetto alla platea di riferimento, all'insorgere dell'obbligo assicurativo, delinea le istruzioni operative per i datori di lavoro/committenti.**

Tali disposizioni normative **prevedono** - attraverso l'inserimento, dopo il comma 2, dell'articolo 2 del D.lgs. 182/1997, del comma 2-bis lettera a) e lettera b) - **l'obbligo a versare** la contribuzione previdenziale e assistenziale presso il FPLS, anche per le prestazioni rese da lavoratori appartenenti alle categorie professionali di cui all'art.3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 708/1947 e successive modificazioni, per:

- **Lettera a)** attività retribuite di insegnamento o di formazione svolte in enti accreditati presso le amministrazioni pubbliche o da queste organizzate;
- **Lettera b)** attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo, nonché di altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno come scopo istituzionale o

sociale l'organizzazione e la diffusione di spettacoli o di attività educative collegate allo spettacolo.

Inoltre, con l'inserimento del "comma 2-ter", dopo il comma 2, dell'articolo 2 del D.lgs. 182/1997 si stabilisce, che per le attività di cui sopra non sono richiesti gli adempimenti previsti dall'art.6 Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 708/1947 (riferiti al certificato di agibilità).

Rispetto alla **platea di riferimento**, l'Istituto chiarisce che essendo individuata dal legislatore in relazione all'appartenenza della lavoratrice e del lavoratore a una delle categorie professionali di cui all'art.3, comma 1, del D.lgs. C.P.S. n.708/1947 e successive modificazioni (elenco poi adeguato con i decreti del 15 marzo 2005 - vedi allegati), **il presupposto per far insorgere l'obbligo assicurativo presso il FPLS rimane l'appartenenza della lavoratrice e del lavoratore a figure professionali predeterminate (elenco tassativo)**. Pertanto l'obbligo contributivo sorge in relazione ai soggetti **già iscritti** al FPLS ogni volta che svolgono una delle specifiche attività, diverse da quelle tipiche del settore dello spettacolo, individuate appunto nelle lettere a) e b) del comma 2-bis di cui sopra.

L'elemento di novità, quindi rispetto all'impianto normativo che regola l'obbligo assicurativo dei lavoratori e delle lavoratrici dello spettacolo, consiste nel prevedere l'obbligo contributivo presso il FPLS per lo svolgimento delle specifiche attività svolte al di fuori dall'ambito dello spettacolo e in particolare per la lettera a) la tipologia dell'utilizzatore, come vedremo di seguito, nei confronti del quale tale attività è esercitata.

LETTERA A) ATTIVITA' RETRIBUITE DI INSEGNAMENTO O DI FORMAZIONE SVOLTE IN ENTI ACCREDITATI PRESSO LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE O DA QUESTE ORGANIZZATE

Rispetto alla fattispecie relativa alle attività retribuite di insegnamento o di formazione svolte in enti accreditati presso le amministrazioni pubbliche o da queste organizzate l'Istituto precisa che:

- **l'obbligo contributivo insorge** per tutti i soggetti appartenenti a una delle categorie professionali elencate all'art.3, comma 1, del D.lgs. C.P.S. n.708/1947 e successive modificazioni, che risultino **già iscritti** al FPLS nelle ipotesi in cui svolgono attività di formazione e di insegnamento retribuite nei confronti di pubbliche amministrazioni ovvero di enti accreditati presso di esse;
- l'attività di insegnamento e formazione **deve avere ad oggetto** le medesime discipline (attività) per le quali la lavoratrice e il lavoratore risultino già iscritti e la materia di insegnamento sia strettamente connessa alle attività tipiche per le quali è prevista l'assicurazione presso il FPLS.

Chiarisce, inoltre, che per attività retribuite di formazione non devono intendersi solo quelle aventi ad oggetto la formazione impartita ma anche quelle riguardanti la formazione ricevuta ("passiva") qualora la lavoratrice e il lavoratore percepiscano una qualche forma di retribuzione per la stessa.

Pertanto, l'obbligo insorge per le lavoratrici e i lavoratori che, in qualità di lavoratori dello spettacolo, *"svolgono una ulteriore attività di insegnamento e di formazione riconducibile alla propria categoria professionale preventivamente individuata. Ciò vale sempre per le qualifiche*

professionali “ontologicamente” appartenenti al settore dello spettacolo come gli attori e i ballerini, anche laddove non sussista una perfetta coincidenza con la qualifica rivestita.”

Mentre, per le lavoratrici e i lavoratori appartenenti **alle categorie c.d. “generiche”** quali ad esempio i truccatori, maestranze e tecnici, per i quali l’iscrizione al FPLS deriva dallo svolgimento di prestazioni direttamente connesse con la realizzazione e produzione di spettacolo l’obbligo insorge ogni volta che l’attività di insegnamento e formazione corrisponde alla qualifica professionale in ragione dell’attinenza dell’attività all’ambito dello spettacolo.

Si riportano due esempi:

Attore: tutte le volte in cui l’attività di insegnamento e formazione sia afferente all’ambito “artistico” di riferimento: recitazione, regia, scenografia, etc. così come per le attività artistiche quali il ballo e la musica. L’obbligo è, invece, escluso nei confronti dell’attore che svolge attività di insegnamento in discipline diverse da quelle riconducibili allo spettacolo ad esempio di natura scientifica, economica, ecc.

Truccatore: l’obbligo insorge tutte le volte in cui l’attività di insegnamento e formazione sia afferente alla specifica professionalità acquisita nell’ambito della realizzazione dello spettacolo. Sarà sempre esclusa con riferimento all’insegnamento e alla formazione relativi a materie diverse.

Rispetto **ai soggetti per i quali viene svolta l’attività quali pubbliche amministrazioni o enti accreditati** (ad esempio, la Scuola di Recitazione del Teatro Stabile di Genova accreditata dalla Regione Liguria o la Scuola di Teatro del Piccolo Teatro di Milano accreditata dalla Regione Lombardia, ecc.) l’istituto chiarisce che:

- **tra i soggetti individuati rientrano** tutte le scuole e istituzioni formative di rilevanza nazionale che operano nei settori audiovisivo e cinema, teatro, musica, danza e letteratura di competenza del Ministero della Cultura che rilasciano titoli di studio equipollenti rispetto alla laurea, alla laurea magistrale e al diploma di specializzazione (ad esempio, la Civica Scuola di Musica di Milano, il Centro Sperimentale di Cinematografia di Milano, l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico”, l’Accademia Nazionale di Danza di Roma, ecc.);
- rispetto alle attività di insegnamento/formazione attinenti a discipline artistiche/tecniche rese per conto di **pubbliche Amministrazioni** (art.1, comma 2, del D.lgs.165/2001) operanti in ambito scolastico/artistico (ad esempio, scuole di ogni ordine e grado: primarie, secondarie, scuole dell’infanzia statali o comunali; istituzioni universitarie, ecc.), **l’obbligo di assicurazione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo si configura solo laddove dette Amministrazioni, per specifiche esigenze cui non possono fare fronte con il personale in servizio, conferiscano incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, a esperti di particolare e comprovata specializzazione**, anche universitaria tenendo conto delle disposizioni che disciplinano in linea generale l’obbligo assicurativo alle Casse pensionistiche della Gestione dipendenti pubblici (in particolare, CPDEL, CTPS, CPI). Laddove l’attività di insegnamento sia prestata da soggetto assunto con contratto di lavoro subordinato da una pubblica Amministrazione operante in ambito scolastico/universitario, la gestione previdenziale di competenza resta quella ex-Inpdap. Con riferimento alle Università non statali legalmente riconosciute, resta ferma l’assicurazione alla gestione

previdenziale ex-Inpdap nei soli casi in cui specifiche norme statutarie l'abbiano prevista in relazione al personale che svolge attività di insegnamento (professori universitari, ricercatori).

LETTERA B) ATTIVITA' REMUNERATE DI CARATTERE PROMOZIONALE DI SPETTACOLI DAL VIVO, CINEMATOGRAFICI, TELEVISIVI O DEL SETTORE AUDIOVISIVO, NONCHÉ DI ALTRI EVENTI ORGANIZZATI O PROMOSSI DA SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI CHE NON HANNO COME SCOPO ISTITUZIONALE O SOCIALE L'ORGANIZZAZIONE E LA DIFFUSIONE DI SPETTACOLI O DI ATTIVITÀ EDUCATIVE COLLEGATE ALLO SPETTACOLO

Quanto alla fattispecie relativa alle attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo, nonché di altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno come scopo istituzionale o sociale l'organizzazione e la diffusione di spettacoli o di attività educative collegate allo spettacolo, l'Istituto **precisa che devono intendersi tutte le attività promozionali non già assoggettabili a contribuzione**, in quanto se le mansioni sono riferibili a una delle figure tabellate sussiste già l'ordinario obbligo contributivo in cui opera l'impresa o dall'ambito in cui la prestazione viene svolta a prescindere dal settore. L'obbligo insorge a prescindere dal datore di lavoro e/o dal suo scopo istituzionale e dalla natura giuridica pubblica o privata dell'azienda.

L'ambito oggettivo di riferimento sono tutte le attività **promozionali remunerate** rese dalle figure di cui all'art.3 del D.lgs. C.P.S. n.708/1947 e successive modificazioni, ulteriori e diverse da quelle riconducibili allo spettacolo a prestazioni di contenuto artistico/tecnico proprie della categoria professionale di appartenenza (ad esempio, recitazione per gli attori, danza per i ballerini), per le quali l'obbligo assicurativo già sussiste. Pertanto, l'obbligo si configura in ragione della mera partecipazione del lavoratore già iscritto al FPLS ad un qualsiasi evento di carattere promozionale, come individuato dalla norma, senza che abbia rilevanza lo svolgimento in concreto delle attività/mansioni di contenuto artistico/tecnico proprie della categoria professionale di appartenenza.

Sono elementi essenziali: essere un lavoratore dello spettacolo **iscritto al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo e partecipare all'evento** o comunque svolgere un'attività finalizzata alla promozione dello spettacolo o di altri eventi in virtù della propria qualificazione come artista o tecnico, anche quando tale attività venga svolta in contesti diversi da quelli propri dello spettacolo, come ad esempio attori o cantanti che partecipano, anche senza necessariamente esibirsi recitando o cantando, ma semplicemente presenziando all'evento, ad attività promozionali organizzate da imprese manifatturiere o che sono chiamati come ospiti in contesti di promozione commerciale, nel caso di scenografi chiamati ad allestire una sede congressuale, ecc.

Rispetto ai soggetti l'obbligo sorge, per organizzatori o promotori di spettacoli, nonché di qualsiasi altro evento, che non abbiano come scopo istituzionale l'attività di organizzazione o diffusione di spettacoli o attività educative allo stesso collegate, **ogni qualvolta ingaggi il lavoratore già assicurato al FPLS, in ragione della sua specifica qualità artistica o tecnica, per lo svolgimento di una qualsiasi attività remunerata avente carattere promozionale, anche di mera partecipazione**. L'obbligo contributivo verso il FPLS, precisa l'Istituto, sussiste anche nei casi in cui l'attività promozionale dell'evento venga resa dal lavoratore già iscritto nei confronti di un

utilizzatore/committente che abbia come propria attività istituzionale l'organizzazione o la diffusione di spettacoli.

Restano, invece, **escluse** le figure c.d. "generiche" per le quali è previsto che l'obbligo contributivo si configuri solo qualora l'attività sia direttamente connessa con la realizzazione e la produzione di spettacolo.

ISTRUZIONI OPERATIVE

Infine, l'Inps delinea le istruzioni operative e le modalità di compilazione del flusso UniEmens con cui i datori di lavoro/committenti devono adempiere all'obbligo contributivo. Si precisa che tali disposizioni si applicano a partire dal 1° luglio 2021 (comma 18, art.66 D.L. 73/2021 convertito con modificazioni in legge 106/2021) e i flussi che riportano i nuovi codici possono essere inviati dal 1° novembre.

Di seguito i codici qualifica relativi a tali figure:

901 per le attività di insegnamento/formazione lavoratori con qualifica professionale prevalente di cui al raggruppamento a) del D.M. 15 marzo 2005;

902 per le attività di insegnamento/formazione lavoratori con qualifica professionale prevalente di cui al raggruppamento b) del D.M. 15 marzo 2005;

903 per le attività promozionali rese da lavoratori con qualifica professionale prevalente di cui al raggruppamento a) del D.M. 15 marzo 2005;

904 per le attività promozionali rese da lavoratori con qualifica professionale prevalente di cui al raggruppamento b) del D.M. 15 marzo 2005.

Saranno i datori/committenti ad indicare la natura del rapporto di lavoro e nel caso di lavoro subordinato se il rapporto di lavoro è a tempo determinato o indeterminato (raggruppamento C). Rispetto agli adempimenti di regolarizzazione (denunce di variazione, ecc.), relativi ai periodi con decorrenza dal 1° luglio 2021, l'Istituto precisa che possono essere effettuati entro il terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare (Delibera Consiglio di Amministrazione n.523/03/1993 approvata con D.M. 07/10/1993).

Rispetto a tali codici qualifica abbiamo provveduto ad inviare una richiesta di chiarimento all'Istituto al fine di capire se corrispondono a quelli che poi visualizzeremo nell'estratto conto lavoratori dello spettacolo. Abbiamo inoltre chiesto delucidazioni, precisazioni e ulteriori esempi in merito alla platea di riferimento nonché alla definizione delle "c.d. categorie generiche".

Sarà nostra cura tenervi aggiornati.

Fraterni saluti,

p. L'Area Previdenza
Maria Rita Gilardi

La Coordinatrice
Gabriela Mella

p. La Presidenza
Anna Maria Bilato

Sede Centrale - Via G. Paisiello, 43 - 00198 Roma - Tel. +39 06 855631 - Fax +39 06 85563268

politiche-previdenziali@inca.it